

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, TOROS, ZANIBELLI, SCALIA, STORTI, COLLEONI, SABATINI,
ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, SINESIO,
CERUTI CARLO, GITTI, GALLI, GIRARDIN, LA PENNA, BIAGGI NULLO,
GAGLIARDI, BOLOGNA**

Presentata il 12 marzo 1964

**Riscatto, ai fini della pensione, del corso scolastico per il conseguimento
del diploma di assistente sanitaria visitatrice**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato prevede la possibilità per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza al corso di perfezionamento, di domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Tale possibilità, peraltro, non è estesa dal vigente ordinamento alla categoria delle assistenti sanitarie visitatrici, le quali, per entrare in possesso del diploma, devono effettuare un corso di studio nelle scuole convitto della durata di tre anni.

Per contro il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, munito del diploma di

infermiera professionale rilasciato dalle apposite scuole convitto, può chiedere, ai fini della pensione, il riscatto del triennio corrispondente al corso di studio effettuato presso dette scuole. Ciò, in forza dell'articolo 24 della legge 23 novembre 1962, n. 1646, che, ampliando le disposizioni dell'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, ha riconosciuto ai fini previdenziali il periodo di preparazione al delicato compito di infermiera professionale.

La presente proposta di legge, ispirata ad un criterio di equità, è diretta, pertanto, a dare un riconoscimento previdenziale a chi ha dedicato un lungo periodo di attività per prepararsi allo svolgimento di una professione di tanta importanza sociale. Le assistenti sanitarie visitatrici, infatti, per conseguire il diploma debbono frequentare, dapprima, due anni di scuola convitto e divenire infermiere professionali, e poi, un altro anno di scuola convitto per il diploma di assistente sanitaria visitatrice.

La presente proposta di legge ha, quindi, lo scopo di ammettere ad usufruire del riscatto del periodo trascorso in scuola con-

vitto le assistenti sanitarie visitatrici; naturalmente, come per gli altri dipendenti statali stabilisce l'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, il corso di assistente sanitaria visitatrice potrà essere riscattato solo se il

titolo sarà stato prescritto per l'ammissione in servizio ed il periodo ridotto di quelli corrispondenti a servizi di ruolo e non di ruolo, prestati presso Amministrazioni statali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale femminile dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di assistente sanitaria visitatrice, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso necessario per conseguire il diploma medesimo. Possono essere riscattati i periodi di studio decorrenti dalla data d'iscrizione che non siano contemporanei a servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle Amministrazioni statali.